



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 14/09/2009

Prot. 25 / I / 0013118



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

*Alla Direzione regionale del Lavoro per il Friuli
Venezia Giulia*

Rif. Vs. Prot. n. 2922 del 09/06/2009

drl-friuli@lavoro.gov.it

Rif. Prot. arrivo 25/I/0008644 del 21/06/2009

Oggetto: applicabilità della disciplina di cui agli artt. 9 e 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 e dell'art. 5 dello stesso Decreto ai lavoratori mobili del trasporto pubblico urbano che effettuano servizio regolare di linea su percorsi urbani inferiori a 50 chilometri.

In riferimento alle problematiche indicate in oggetto si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene alla disciplina del riposo settimanale applicabile ai lavoratori mobili del trasporto pubblico urbano che effettuano servizio regolare di linea su percorsi urbani inferiori a 50 chilometri va osservato che non trova applicazione il regolamento CE 561/2006 (v. risposta ad interpello n. 24/2008), mentre il D.Lgs. n. 66/2003 si applica solo in parte, in quanto lo stesso Decreto prevede all'art. 17, comma 6, l'esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13.

Il Decreto precisa altresì che, in tal caso, trovano applicazione le disposizioni del R.D.L. n. 2328/1923 convertito dalla L. n. 473/1925 (art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 66/2003). Tuttavia, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 150/1967 e n. 146/1971, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 16 e 21 del medesimo R.D.L. disciplinanti i riposi periodici, per contrasto con l'art. 36, comma 3 della Costituzione. Nonostante il lungo tempo trascorso dalle pronunce delle Corti, attualmente non esiste una normativa di legge "sostitutiva" degli artt. 16 e 21 del R.D.L. n. 2328/1923. Il comma 6 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 fa tuttavia salvo il "*rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori*" che, nel caso di specie, trovano fondamento nell'art. 36, comma 3 della Costituzione. Tale norma, come affermato dalla Consulta, fissando il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo settimanale, impone - per ragioni di ordine umano e sociale - una alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive ogni sette giorni.

Ciò premesso, evidenziata l'assenza di una disciplina normativa dei riposi in questione, occorre inevitabilmente riferirsi ad eventuali previsioni introdotte dalla contrattazione collettiva,


con riferimento alle quali non è tuttavia possibile adottare provvedimenti sanzionatori amministrativi che, nel rispetto del c.d. principio di legalità, devono essere esplicitamente normati (art. 1, L. n. 689/1981).

Anche per quanto concerne l'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 per i lavoratori mobili esplicitati in oggetto, è sufficiente ricordare il dettato dell'art. 16, comma 1, lettera f), il quale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro proprio "*il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre*".

Permane, peraltro, la legittima facoltà del personale ispettivo di adottare uno specifico provvedimento di disposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, col quale il datore di lavoro è chiamato ad attuare la disposizione di cui all'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 66/2003, nella parte in cui fa richiamo, come sopra segnalato, al rispetto dei principi generali di tutela.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danilo Papa', written in a cursive style.

CC